

Art. 16 QUORUM

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente

2. L'assemblea straordinaria:

- sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

3. Il verbale dell'assemblea deve indicare il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Art. 17 ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al paragrafo 1 che precede sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

TITOLO VI - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

Art. 18 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, a scelta dell'assemblea, al consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, ovvero all'amministratore unico. Spetta all'assemblea determinare la forma di amministrazione e di nominare l'amministratore unico o i componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti stessi.

2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per 3 (tre) esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

3. Gli amministratori sono rieleggibili.

4. La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

5. Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più componenti dell'Organo amministrativo, gli altri amministratori provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile.

6. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero

organo amministrativo decade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Nell'ipotesi in cui l'Organo amministrativo sia composto da un numero pari di membri, si considera venuta meno la maggioranza quando a dimettersi è il Presidente, unitamente a tanti membri che insieme al Presidente, compongano almeno la metà dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.

7. L'organo amministrativo elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

8. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un

compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un' indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

9. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 19 ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo amministrativo si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente

dell'organo amministrativo, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

4. Sono altresì valide le riunioni del consiglio di amministrazione con la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio stesso, ancorché non convocate ritualmente, allorché consti il consenso per iscritto degli amministratori e dei sindaci assenti che abbiano rinunciato ai termini di convocazione e che si siano dichiarati informati della riunione e degli argomenti in discussione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di amministrazione è

convocato dal Vice-Presidente, se nominato, o dal Presidente del Collegio sindacale o da uno dei sindaci effettivi.

6. Le adunanze dell'organo amministrativo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società,

nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

7. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

8. Il Consiglio è presieduto dal presidente dell'Organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento imputabile a qualsiasi situazione, ivi compresa l'impossibilità di costituire l'ufficio di segreteria della riunione del Consiglio nel luogo in cui è presente il presidente, da persona eletta dall'Organo amministrativo a maggioranza semplice.

9. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, fatto salvo quella di costituzione del patrimonio destinato a specifici affari, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. Qualunque modalità di espressione del voto sia adottata, deve, in ogni caso, consentire l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano.

10. Il voto non può essere dato per rappresentanza

né per corrispondenza.

11. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

12. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) il risultato delle votazioni.

Art. 20 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni, sia di carattere ordinario che straordinario, necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Spetta all'organo amministrativo l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative,

inderogabili.

**Art. 21 PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO,
AMMINISTRATORI DELEGATI**

1. Il presidente dell'organo amministrativo convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. L'organo amministrativo può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

3. La carica di Presidente dell'organo amministrativo e quella di amministratore delegato possono sommarsi nella medesima persona.

4. Pur in presenza di altri amministratori delegati, al Presidente dell'organo amministrativo possono essere conferite anche deleghe operative.

5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire

all'organo amministrativo e al collegio sindacale, almeno ogni 6 (sei) mesi, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

Art. 22 RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) al presidente dell'organo amministrativo;
- b) all'Amministratore Unico;
- c) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;
- d) a uno o più amministratori anche non muniti di particolari incarichi, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

Art. 23 AMMINISTRATORE UNICO

1. L'amministratore unico è investito dei soli poteri per l'ordinaria amministrazione.

2. L'amministratore unico ha pure facoltà di nominare direttori, nonché procuratori ad negotia, per determinati atti o categorie di atti, nell'ambito dei poteri a lui conferiti.

3. Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione e per la emissione, l'accettazione, e l'avallo di effetti cambiari passivi in particolare, occorrerà la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2364 n. 5.

Art. 24 COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 Codice Civile.

3. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino

in una delle condizioni di cui all'articolo 2399 Codice Civile.

4. La retribuzione annuale del collegio sindacale è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, sulla base dei criteri e delle tariffe stabilite dalle norme dell'ordinamento professionale.

Art. 25 CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea degli azionisti, salvo quanto è stabilito dall'articolo 2409 *bis*, Codice Civile, dal collegio sindacale, da un revisore contabile o da una società di revisione. Il collegio sindacale, se investito dall'assemblea degli azionisti di effettuare il controllo contabile, può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori appositamente incaricati purché revisori contabili o società di revisione.

2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409 *quinquies* Codice Civile. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e

ai soggetti incaricati della revisione.

3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso il Presidente del collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione.

TITOLO VII - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 26 ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Ferma restando la prioritaria finalità consortile definita nell'Art. 2), gli eventuali utili netti, risultanti dal bilancio annuale, previa deduzione di almeno il cinque per cento per il fondo di riserva ai sensi di legge e dell'art. 2430 del codice civile, saranno utilizzati, su delibera dell'assemblea dei soci, per nuovi

investimenti, salvo che l'assemblea stessa, su proposta dell'organo amministrativo, deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 27 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO

COMPETENTE

Art. 28 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. Tutti i membri del collegio arbitrale sono nominati dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Art. 29 FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X - NORME FINALI

Art. 30 LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

Art. 31 COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico depositati presso la sede della società.

3. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

4. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del

destinatario.

Art. 32 COMPUTO DEI TERMINI

Salvo quanto disposto da specifiche disposizioni imperative di legge o da altre disposizioni del presente statuto, i termini previsti nel presente statuto non vanno considerati come "liberi".